



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "M. CALDERINI - G. TUCCIMEI"  
Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728 Fax 0652354806  
Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA - Tel. 0652350169 Fax 0652369245  
Sito web: [www.viabeschi.gov.it](http://www.viabeschi.gov.it)  
E-mail: [mic8bx00r@istruzione.it](mailto:mic8bx00r@istruzione.it)

Prot. 2510/A19/a  
Circ 325

Roma, 04.04.2014

All'Albo

Al personale docente e non docente  
di tutto l'Istituto

***Oggetto: Innovazioni in merito ad assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 17/02/2014.***

Si informa tutto il personale che la Circolare indicata in oggetto ha introdotto importanti chiarificazioni in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

La Circolare dice che, a seguito della modificazione dell'art. 55 septies, c. 5ter del D.Lgs.165/2001, "per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici **il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi)**".

La giustificazione avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). Dall'attestazione devono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. L'attestazione (da non confondere con la certificazione di malattia) non deve recare né l'indicazione della diagnosi né il tipo di prestazione somministrata.

Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visita specialistica, l'effettuazione di terapie o esami diagnostici e una SITUAZIONE DI INCAPACITA' LAVORATIVA, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria.

Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Eleonora Occipite Di Prisco